

**Oggetto: WHISTLEBLOWING: ATTIVAZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE  
ENTRO IL 17 DICEMBRE 2023**

Con il D. Lgs. 24/2023 è stata recepita la Direttiva 1937/2019 riguardante la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea ("Whistleblowing") commesse all'interno di una azienda/organizzazione.

Il Decreto di recepimento e la Direttiva UE regolamentano sia al settore pubblico che quello privato e le misure di protezione, ivi previste, sono, pertanto, rivolte sia ai dipendenti privati che pubblici. I soggetti che rientrano nell'ambito di protezione della norma sono individuati nel modo più estensivo possibile.

Non sono solo i dipendenti, ma anche coloro che hanno cessato il loro rapporto di lavoro ovvero anche coloro che lo devono ancora iniziare (in fase di assunzione) e che, comunque, vengono a conoscenza di una violazione rilevante ai fini del "whistleblowing". Sono, inoltre, compresi anche i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, indipendentemente dalla loro retribuzione o meno, fino ad arrivare agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

L'ambito di operatività della normativa prevede alcuni specifici settori come rilevanti, in ambito comunitario, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici e concorrenza. Nel diritto interno vi è l'estensione alle violazioni del diritto nazionale quali gli ulteriori illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, nonché alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

**I soggetti che devono istituire il canale di segnalazione interna**

I soggetti che devono istituire il canale di segnalazione interna entro il 17 dicembre 2023 sono enti/organizzazioni/società, appartenenti indistintamente al settore pubblico o a quello privato, che hanno avuto una media di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e/o determinato) nell'anno solare precedente (2022) pari o superiore a 50 fino a un massimo di 249.

Nel caso di soggetti costituiti nel corso del 2023 la media deve essere calcolata per l'anno in corso. Per i soggetti con una media di lavoratori pari o superiore a 250 dipendenti l'obbligo di adozione del canale di segnalazione interna è scattato dal 15 luglio 2023.

**Caratteristiche del canale di segnalazione interna**

I canali di segnalazione interna da istituirsi da parte dei soggetti del settore pubblico e del settore privato devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona coinvolta;
- il contenuto della segnalazione;
- la documentazione.

Le segnalazioni possono essere fatte sia in forma scritta (anche con modalità informatiche) che orale.

L'utilizzo di piattaforme informatiche è la modalità consigliata (linee guida Anac) considerato

che le stesse possono agevolmente soddisfare il prescritto ricorso a strumenti di crittografia. Le caratteristiche che tali canali di segnalazione interna devono avere sono:

1. facilità di accesso;
2. intellegibilità (lingua comprensibile da chi deve utilizzare il canale di segnalazione);
3. illustrazione dettagliata del processo di gestione della segnalazione ed individuazione dei soggetti incaricati;
4. garanzia della trattazione riservata delle segnalazioni.
- 5.

### **Adempimenti formali per l'adozione del canale di segnalazione**

Per l'adozione del canale di segnalazione interna devono essere rispettati alcuni adempimenti formali:

- comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali prima della sua formale adozione;
- adozione di una delibera di approvazione dell'atto organizzativo da parte dell'organo di indirizzo che definisca le procedure (ruolo e i compiti dei diversi soggetti coinvolti) per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

I gestori e la gestione del canale di segnalazione interna

La gestione del canale interno di segnalazione può essere affidata a:

1. una persona interna specificamente formata;
2. un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato;
3. un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Il gestore incaricato dovrà poi svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- b) interloquire con la persona segnalante ed ove ritenuto necessario richiedere delle integrazioni;
- c) dare diligente seguito alla segnalazione;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- e) mettere a disposizione dei soggetti interessati (segnalanti) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni di cui appena sopra devono essere rese facilmente visibili, nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono rapporti (commerciali, di fornitura di beni e /o servizi) con l'ente obbligato alla istituzione del canale di segnalazione interna.

La presenza di un sito internet del soggetto obbligato impone a quest'ultimo la pubblicazione delle informazioni, meglio se in una sezione dedicata dello stesso. Si ritiene che il sito internet sia il modo migliore per rendere accessibili le informazioni a tutti i soggetti interessati.

Il canale di segnalazione interna è obbligatorio.

La possibilità di utilizzo del canale di segnalazione esterna da parte della persona segnalante è condizionata al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- è già stata effettuata una segnalazione che non ha avuto seguito;
- si ritiene che la segnalazione interna non abbia efficace seguito anche se effettuata o che possa determinare un rischio di ritorsione;
- fondato motivo di pericolo imminente per il pubblico interessa.

### **Privacy e whistleblowing**

Le prescrizioni privacy relative alla gestione dei canali di segnalazione si possono sintetizzare in senso generale nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa di riferimento (G.D.P.R. 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 51/2018).

In sintesi, alcuni degli aspetti privacy relativi all'adozione dei canali di segnalazione:

- raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce (i dati manifestamente non utili non devono essere raccolti);
- conservazione dei dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- trattamento dei dati personali in modo da garantirne la sicurezza, compresa la loro protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale;
- effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- aggiornamento del Registro delle attività di trattamento.

### **Le sanzioni in caso di mancata istituzione del canale di segnalazione**

La mancata istituzione del canale di segnalazione interna ovvero l'istituzione del canale di segnalazione interna non conforme a quanto previsto dal Decreto comporta l'irrogazione da parte di Anac della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il soggetto responsabile al quale viene applicata tale sanzione è l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

*IGM Consulting è a disposizione per eventuali approfondimenti.  
Contattaci per saperne di più!*

Cordiali saluti.

IGM CONSULTING